



COMUNE DI MASCALI

Provincia di Catania

REGOLAMENTO

**COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE ADEGUATO AI
SENSI LEGGE N.21/92 RECEPITA
L.R. N. 29/96.**

Art. 1

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente da piazza (n.c.c.), svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, che viene istituito nel territorio di Mascali (ct), è disciplinato:

- ⇒ a) dalla L. 15/01/1992 n.21;
- ⇒ b) dalla L.R. 06/04/1996 n.29;
- ⇒ c) dagli artt. 70- ed 86 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 ed dall'art.226 del D.P.R. 16/12/1992 n.495;
- ⇒ d) dal D.Lgs 30/04/1992 n.285, recante il Nuovo Codice della Strada, e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con il D.P.R. 16/12/1992 n.495;
- ⇒ e) dal T.U.L.P.S. art. 121;
- ⇒ f) dalle disposizione del presente Regolamento.

Art. 2

Definizione del servizio noleggio con conducente da piazza e da rimessa

Il servizio noleggio con conducente da piazza e da rimessa è un servizio pubblico di trasporto di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea; si rivolge ad una utenza indifferenziata; viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari ed orari stabiliti di volta in volta; l'inizio del servizio avviene all'interno del territorio comunale; lo stazionamento del veicolo avviene in luogo pubblico o nell' apposita rimessa .

Art. 3

Determinazione del numero, tipo e caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio autonoleggio con conducente da piazza e da rimessa

Il numero, il tipo e le caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio vengono fissati con Deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva prevista dal successivo art. 8 del presente Regolamento. Della deliberazione di cui al primo comma ne dev'essere data conoscenza all'Assessorato Reg.le del Turismo, Comunicazioni e trasporti nonché alla struttura organizzativa periferica della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione competente per territorio. Attualmente è fissato in n. 9 licenze.

Ogni variazione del numero, del tipo e delle caratteristiche dei veicoli è stabilita con Deliberazione della Consiglio Comunale da sottoporsi all'approvazione dell'Assessorato Reg.le del Turismo, Comunicazione e Trasporti, sentito il parere

delle organizzazioni o associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Per le autovetture adibite al servizio di n.c.c. si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 - commi quinto e settimo, - della L.15/01/1992 n. 21 relative alle caratteristiche da adottare.

Art. 4

Aree pubbliche di stazionamento

Le aree pubbliche di stazionamento allo stato attuale, in conformità al precedente regolamento comunale in materia ed alla successiva ordinanza n.24 del 24.02.99, sono le seguenti:

- ⇒ a) Per Mascali centro - Via Roma tratto adiacente al monumento ai Caduti;
Mascali centro - P.zza Dante altezza numeri civici 41/47;
- ⇒ b) fraz. Fondachello - Via Spiaggia adiacente rist. Lizzio;
- ⇒ c) fraz. S. Anna - Via Spiaggia numeri civici 97/99;
- ⇒ d) fraz. Carrabba - Via Stazione numerici civici 2/4;
- ⇒ e) fraz. Tagliaborse - P.zza Chiesa;
- ⇒ f) fraz. Puntalazzo - P.zza Vittorio Emanuele;
- ⇒ g) fraz. Nunziata - Via Nocella altezza numeri civici 2/6;
- ⇒ h) fraz. S. Venera - Via Tosto altezza numeri civici 2/4;
- ⇒ i) fraz. S. Antonino - Vico Tomarchio altezza numeri civici 2/4.

Il Sindaco o l'Assessore alla Polizia Municipale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 8, determina le variazioni alle suddette aree pubbliche di stazionamento.

Tali aree devono essere facilmente accessibili all'utenza e possibilmente adiacenti a i luoghi di coincidenza con servizi di trasporto di linea.

Ogni area di stazionamento è contrassegnata da apposita segnalazione.

La scelta dei posteggi nelle aree a ciò destinate è demandata alla libera valutazione dei titolari del servizio, nei limiti dei posti disponibili in ciascuna delle vie medesime.

Non è consentito stazionare permanentemente entro il recinto dell'area degli alberghi o istituire in essi rimesse di servizio pubblici per trasporto persone.

Gli incaricati della vigilanza sul servizio n.c.c., quando debbono fare rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, possono far spostare temporaneamente in altra posizione ciascun veicolo oppure limitare il numero dei veicoli sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più aree pubbliche.

Art. 5

Modalità di stazionamento

In ogni area di stazionamento i veicoli devono prendere posto l'uno dopo l'altro, secondo l'ordine d'arrivo e devono avanzare a misura che quelli precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.

I titolari di servizio di n.c.c. dotati di apparecchio radio rice - trasmittente, quando intendono avvalersi di tale mezzo di chiamata, sono tenuti a sostare in qualsiasi punto del territorio comunale ove è consentita la sosta; quando, invece, sostano nei posteggi istituiti dal Comune, sono tenuti a rispettare l'ordine in successione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6 **Determinazione orari e turni**

Il Sindaco o l'Assessore delegato alla Polizia Municipale, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 8, può stabilire orario e turni di servizio delle autovetture, i quali i titolari conducenti dovranno attenersi. Gli orari ed i turni stabiliti come al primo comma valgono anche per gli esercizi a conduzione familiare.

Art. 7 **Vigilanza e controllo**

Spetta al Comune, attraverso i funzionari del servizio competente nonché attraverso la Polizia Municipale, il compito di vigilare affinché l'esercizio del servizio dei veicoli da piazza sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 8 **Commissione Consultiva**

E' istituita una Commissione Consultiva Comunale, il cui parere non vincolante deve acquisirsi su tutte le questioni relative all'esercizio del servizio di n.c.c. ed all'applicazione del presente Regolamento.

Eventuali determinazioni sindacali in difformità dal parere della Commissione dovranno essere motivate.

Essa è composta:

- ⇒ 1- dal Sindaco o, per sua delega, dall'Assessore alla Polizia Municipale - Presidente;
- ⇒ 2- dal Comandante della Polizia Municipale;
- ⇒ 3- dall'Ingegnere Capo dell'ufficio tecnico Comunale;
- ⇒ 4- da un rappresentante dell'Azienda Autonoma Provinciale per l'incremento Turistico;
- ⇒ 5- da n.2 rappresentanti delle organizzazioni o associazioni di categoria maggiormente rappresentate, dei quali uno a livello provinciale e l'altro a livello comunale.
- ⇒ 6- da n.1 rappresentanti dell'Unione Nazionale Consumatori;
- ⇒ 7- da un esperto per la viabilità ed il traffico;

⇒ 8- da un dipendente in servizio presso il servizio P.S. e Commercio, con funzioni di segretario.

La Commissione è nominata dal Sindaco, dura in carica quattro anni e tutti i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 9

Licenza Comunale di esercizio

La licenza per l'esercizio di autorizzazione al n.c.c. viene rilasciata dal Sindaco sulla base delle risultanze del concorso pubblico e delle graduatorie, previste rispettivamente, ai successivi artt. 13 e 14 del presente Regolamento, sentito il parere della Commissione Consultiva indicata al precedente art. 8.

La licenza o autorizzazione comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche del veicolo da utilizzare per il servizio, che dovranno essere conformi alle prescrizioni delle vigenti disposizioni.

Il comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quello dei veicoli, fissato ai sensi del precedente art. 3.

E' fatto tassativo obbligo al titolare della licenza di condurre personalmente il veicolo da piazza salvo i casi e le eccezioni previste dal presente Regolamento.

La licenza o autorizzazione per il servizio da piazza è strettamente individuale: comporta l'esercizio e la guida in proprio di un solo veicolo.

Art. 10

Durata della licenza

La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo.

Il titolare ha però obbligo di presentarla entro il mese di Gennaio al visto di controllo del competente servizio P.S. e Commercio per il riscontro annuale unitamente alla copia della patente di guida e del modello K rilasciato dall'Ufficio M.C.T.C. competente per il territorio.

Art. 11

Requisiti per ottenere il rilascio della licenza

La licenza comunale di esercizio è individuale e può essere rilasciata a ditte individuali che abbiano come fine il trasporto di persone, le quali ditte individuali, titolari di licenza, possono successivamente associarsi in cooperative di produzione e lavoro o consorzio.

Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio di cui al comma precedente debbono dimostrare:

⇒ a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

⇒ b) di avere ubicato il proprio domicilio nel territorio del Comune che istituisce il servizio ~~nonché di disporre, nello stesso territorio,~~ di attrezzatura e di idoneo immobile per il ricovero del veicolo;

- ⇒ c) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di veicoli, ove prescritto dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (art.116, ottavo comma) e dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (artt.310 e segg.);
- ⇒ d) di essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in conformità alla L.15/11/1992 n. 21 (art. 6) e della successiva L.R. 06/04/1996 n. 29 (art.3);
- ⇒ e) di avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- ⇒ f) di essere proprietario o di avere la disponibilità in "leasing" o che ne abbia comproprietà e la totale disponibilità del veicolo che si intende adibire al servizio, che possono gestirlo in forma singola o associata conforme alla tipologia ed alle caratteristiche previste dalle norme vigenti;
- ⇒ g) di avere conseguito la licenza della scuola dell'obbligo;
- ⇒ h) di non avere riportato condanne penali, comportanti l'interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio di professioni o mestieri.

Art. 12

Istituzione del Servizio di N.C.C. mediante autoveicoli

La istituzione, nel territorio del Comune, del servizio di n.c.c. è deliberata, con proprio provvedimento, dal Consiglio Comunale sulla base delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Ferma restando la validità delle licenze già rilasciate, La Giunta Comunale :

- ⇒ a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza o autorizzazione comunale di esercizio, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 8;
- ⇒ b) stabilisce i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;
- ⇒ c) determina, in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal presente art. 11, i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza debbono possedere secondo le disposizioni vigenti;
- ⇒ d) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art.16, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;
- ⇒ e) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

Art. 13

Domanda per ottenere la licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio

Chi intende ottenere la licenza o autorizzazione individuale di esercizio per un veicolo in servizio pubblico da piazza deve presentare domanda in bollo al Sindaco a mezzo raccomandata postale.

In tale domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio nonché l'ubicazione, nel territorio del Comune che

istituisce servizio medesimo, della sede dell'ufficio o del domicilio nonché della rimessa nella quale il veicolo sarà ricoverato.

La domanda, da produrre in carta legale, oltre a contenere le complete generalità del richiedente nonché la dichiarazione degli eventuali precedenti penali in corso, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- ⇒ a) certificato di abilitazione professionale alla guida di veicoli, ove prescritto dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 (art. 116, ottavo comma) e dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (art. 310 e seguenti);
- ⇒ b) certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, in conformità alla L. 15/01/1992 n. 21 (art. 6);
- ⇒ c) certificato attestante la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante da adibire all'esercizio;
- ⇒ d) autocertificazione attestante di non essere titolare di autorizzazione di esercizio di noleggio con conducente in nessun altro comune;
- ⇒ e) attestazione di iscrizione comunale ai sensi art. 121 T.U.L.P.S.;
- ⇒ f) certificato di cittadinanza italiana o di Paese comunitario;
- ⇒ g) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;
- ⇒ h) solo all'atto del rilascio della licenza o autorizzazione occorre la certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- ⇒ i) titolo di studio: almeno la licenza della scuola dell'obbligo;
- ⇒ l) attestazione da cui risulti che non si è incorsi in contravvenzioni per esercizio abusivo di guida di veicolo in servizio pubblico da piazza senza la licenza comunale;
- ⇒ m) certificato penale generale del casellario giudiziale;
- ⇒ n) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

Il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone verrà consegnato al Comune concedente entro sessanta giorni dalla data di rilascio della licenza a pena di decadenza della stessa.

La documentazione e/o certificazione sopra elencata dovrà essere prodotta in carta libera tranne diversa disposizione di legge, anche per la richiesta di revisione annuale della autovettura presso la Mot. Civile.

Dovranno inoltre dimostrare di essere in possesso della piena disponibilità dei veicoli in numero pari ai soci titolari di licenza presenti nella cooperativa.

Art. 14

Formazione della graduatoria per il rilascio delle Licenze Comunali di esercizio

In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di trasporto, l'assegnazione delle stesse avviene tramite apposita graduatoria.

La formazione della graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza o autorizzazione predetta debbono dimostrarne il possesso:

- ⇒ 1) Anzianità di iscrizione al Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell'art. 6 legge 21/92;
- ⇒ 2) aver esercitato servizio di n.c.c. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di n.c.c. per il medesimo periodo;
- ⇒ 3) attestato di conoscenza di lingua straniera;
- ⇒ 4) titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo;
- ⇒ 5) attestazione del carico familiare;
- ⇒ 6) attestazione età del richiedente;

Art.15

Il punteggio viene così stabilito:

- Punto 1 : 0.25 per ogni trimestre d'iscrizione al Ruolo.
- Punto 2 : 0.60.
- Punto 3 : 0.50.
- Punto 4 : 0.50.
- Punto 5 : 0.25 per ogni componente a carico.
- Punto 6 : 0.05 per ogni anno.

Art. 16

Trasferimento della Licenza Comunale di esercizio

La licenza di esercizio è strettamente riservata alla persona del titolare. Il Sindaco o l'Assessore alla Polizia Municipale autorizza il trasferimento della licenza nei seguenti casi, previo parere della commissione di cui all'art. 8:

- ⇒ a) per atto tra vivi a terzi o società cooperative;
 - - quando si abbia la titolarità della licenza da almeno 5 anni con uguale periodo di guida;
 - - al raggiungimento del 65° anno di età;
 - - in caso di sopravvenuta inabilità o inidoneità permanente al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- b) in caso di morte del titolare:
 - - la licenza di esercizio potrà essere trasferita ad uno degli eredi appartenente al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti purché non sia titolare di uguale licenza;
 - - nel caso di pluralità di richieste, da prodursi entro 2 anni dalla morte del titolare, la licenza viene attribuita a scelta del Sindaco o dell'Assessore alla Polizia Municipale, secondo i criteri di cui all'art.14, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 8;
 - - in assenza di eredi aventi diritto la licenza di esercizio potrà essere trasferita, entro il termine massimo di tre mesi, a chi dimostri di avere prestatato servizio

continuativo per almeno 6 mesi, in qualità di dipendente del precedente titolare, alla guida del veicolo abbinato alla licenza richiesta.

Le disposizioni dei precedenti commi regolano anche il trasferimento per atto tra vivi, o in caso di morte, della quota della società cooperativa.

Per il trasferimento della licenza comunale di esercizio occorre presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a mezzo raccomandata postale.

Il soggetto aspirante al trasferimento della licenza di esercizio deve corredare la relativa domanda con i documenti specificati al precedente art. 13.

Art. 17

Motivi ostativi al rilascio della licenza di esercizio

Costituiscono motivi ostativi al rilascio della licenza comunale di esercizio le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:

- ⇒ a) avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di guida di veicolo in servizio pubblico da piazza senza licenza comunale;
- ⇒ b) essere incorso in condanne, passate in giudicato e per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale;
- ⇒ c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle LL. 27/12/1956 n. 1423, 31/05/1965 n. 575, 13/09/1982 n. 646, 12/10/1982 n. 726, 23/12/1982 n. 936, 19/05/1990 n. 55 sulla lotta alla criminalità mafiosa;
- ⇒ d) essere in corso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte;
- ⇒ e) non avere compiuto gli anni 18 e avere superato il limite di età di 55 aumentata di 5 anni, per coloro che hanno svolto attività per conto terzi, alla data della presentazione della domanda. Il predetto limite è aumentato di 5 anni per gli aspiranti che, in qualità di conducenti alle dipendenze del titolare di licenza di esercizio, abbiano già prestato servizio effettivo (anche discontinuo) per anni 2;
- ⇒ f) essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta riabilitazione;
- ⇒ g) essere già titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente anche se in altro comune;
- ⇒ h) di essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro o della normativa previdenziale e/o fiscale;
- ⇒ i) di essere in corso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze per l'esercizio del servizio pubblico da piazza sia da parte del Comune al quale è stata presentata la domanda sia da parte di altri Comuni;
- ⇒ l) essere incorso in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento alla effettuazione di servizi di trasporto;
- ⇒ m) non essere in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 11.

Art. 18

Verifiche e revisioni

I veicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e nel corso del servizio stesso, alla verifica da parte della Commissione Consultiva di cui all'art. 8 del

presente Regolamento, che è tenuta ad accertare la rispondenza dei veicoli medesimi alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di regolarità ed efficienza del servizio.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottiene la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della motorizzazione civile, agli effetti del D.L. 30/04/1992 n. 285 (art. 216).

Ove, invece, il veicolo risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo stesso entro un termine fissato all'uopo dal Comune, sarà provveduto alla revoca della licenza, a norma del successivo art. 33 (primo comma, lettera d)) del presente Regolamento.

Art. 19

Sostituzione del veicolo

Non sono consentite sostituzioni sia definitive che temporanee di veicoli senza autorizzazione preventiva da parte del Sindaco o dell'Assessore alla Polizia Municipale.

Art. 20

Tariffe

Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore nel rispetto delle disposizioni Ministeriali in materia; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali ; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 21

Caratteristiche dei veicoli

I veicoli adibiti al servizio di n.c. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore , un contrassegno con la scritta "noleggio" ed essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, con lo stemma del Comune di Mascali ed il numero progressivo dell'autorizzazione.

Art. 22

Servizio-itinerario

I conducenti, se non ricevono diversa richiesta dall'utente, debbono seguire il percorso più breve per recarsi alla destinazione richiesta.

Art. 23

Diritto al servizio

In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dalla Polizia Municipale o da altri agenti della forza pubblica, ne possono anche se

richiesti da cittadini privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da male sulla pubblica via, eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.

Tuttavia, ai titolari di autovettura è consentito l'uso della stessa autovettura per motivi familiari o personali.

I veicoli fuori servizio devono essere visibilmente segnalati al pubblico con apposito cartello recante la scritta: Fuori Servizio.

Art. 24

Inizio del servizio

L'assegnazione della licenza o autorizzazione comunale per l'esercizio si obbliga ad iniziare il servizio entro sessanta giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato, con provvedimento del Sindaco, fino ad un massimo di trenta giorni ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause di forza maggiore.

Prima di iniziare il servizio il titolare della licenza dovrà fornire la prova di essere proprietario del veicolo mediante esibizione della carta di circolazione o del foglio complementare e di avere contratto di assicurazione in forma e misure ritenute idonee sui rischi derivanti da responsabilità civile per danni sia alle cose sia alle persone investite o trasportate.

Art. 25

Utenti - Bagagli - Danni

Sui veicoli in servizio pubblico non debbono salire altre persone all'infuori dell'utente e delle persone che lo accompagnano o che da questi sono chiamate lungo il percorso.

I conducenti sono obbligati a trasportare i bagagli dell'utente che non presentano pericolo di deterioramento del veicolo.

Il titolare della licenza di esercizio ha diritto al risarcimento dei danni che l'utente abbia cagionato al veicolo.

Art. 26

Prezzo del servizio e diritto al pagamento

Il prezzo del servizio è quello risultante dall'accordo concordato di cui all'art.20.

Art. 27

Oggetti dimenticati

~~Al termine della corsa i conducenti devono ispezionare diligentemente l'interno del veicolo e, trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne~~

possono dare immediata consegna al proprietario, devono consegnarlo entro 24 ore al Comune presso il Comando della Polizia Municipale.

Art. 28

Assenza e sostituzione nella guida

Il titolare della licenza potrà essere autorizzato a farsi sostituire temporaneamente nella guida da un conducente autorizzato, quando, per motivi di salute non sia in grado di prestare servizio.

Il periodo di cessazione dall'esercizio della guida per motivi di salute non potrà superare il massimo di 3 anni, anche se esso è intervallato da riprese di servizio inferiori a mesi 3.

Le eventuali assenze per cause diverse dalla malattia devono essere regolamentate dal Comando dei VV.UU. onde garantire un servizio pubblico da piazza non inferiore al 50% delle licenze o autorizzazioni disponibili.

Al titolare di licenza, inoltre, sarà concesso di avvalersi dell'opera di un conducente, purché ne faccia preventiva richiesta al Sindaco o all'Assessore alla Polizia Municipale e ne sia da questi autorizzato nei seguenti casi:

- ⇒ a) durante il servizio militare;
- ⇒ b) durante le ferie annuali non superiori a trenta giorni;
- ⇒ c) per mandati di rappresentanza di categoria e per motivi di particolare importanza; in questo caso l'Autorità comunale concederà l'autorizzazione, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 8, che valuterà il caso di volta in volta.

In tutte le fattispecie sopra indicate il titolare potrà avvalersi esclusivamente dell'opera di un unico conducente in possesso dell'abilitazione professionale alla guida dei veicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, ove prescritto dal D.Legs. 30/04/1992 n.285 (art. 116, ottavo comma) e dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (artt. 310-e segg.),

nonché dell'iscrizione al Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea previsto dal combinato disposto della L. 15/01/1992 n. 21 (art.6, sesto comma) e della L.R. 06/04/1996 n. 29 (art. 3).

Art. 29

Obblighi di servizio per i titolari ed i conducenti

I titolari ed i conducenti di veicoli adibiti al servizio di n.c.c. debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare, essi hanno l'obbligo di:

- ⇒ a) conservare costantemente nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- ⇒ b) segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni cambiamento della ubicazione della rimessa dei veicoli;

- ⇒ c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 17 ed attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche medesime;
- ⇒ d) rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 20 e 21;
- ⇒ e) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Art. 30

Divieti per i titolari ed i conducenti

Ai titolari ed ai conducenti di veicoli adibiti ai servizi n.c.c. è fatto divieto di:

- ⇒ a) abbandonare il veicolo sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo;
- ⇒ b) portare animali nel veicolo;
- ⇒ c) stazionare in siti non destinati a tale scopo, salvo la facoltà prevista dall'art. 5;
- ⇒ d) eseguire il lavaggio dei veicoli sul sito di stazionamento;
- ⇒ e) fare servizio senza effettuare le segnalazioni ad esso inerenti;
- ⇒ f) fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- ⇒ g) fumare durante l'esercizio della guida.

Art. 31

Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione con il rilascio e con l'esercizio della licenza stessa, essendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Nei casi in cui la gestione del servizio è effettuata a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti dei veicoli le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi ascrivibili per la qualifica rivestita.

Art. 32

Sospensione della licenza di esercizio

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a giorni quindici in caso di infrazione a norme di legge ovvero a disposizioni del presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca o la decadenza della licenza stessa.

Il provvedimento di sospensione viene adottato con determina del Sindaco sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 8;

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio prov.le della Motorizzazione Civile e dei Trasporti.

Art. 33

Revoca della licenza comunale di esercizio

La licenza comunale di esercizio viene revocata dal Sindaco sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 8, nelle seguenti ipotesi:

- ⇒ a) quando venga a mancare nel titolare uno o più requisiti prescritti dalle leggi o dai regolamenti;
- ⇒ b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o coordinato, ovvero da esso coadiuvante;
- ⇒ c) quando sia stata intrapresa altra attività economica;
- ⇒ d) quando, nonostante i richiami e le diffide, il titolare continui il servizio con il veicolo in cattivo stato di conservazione e di decoro;
- ⇒ e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- ⇒ f) quando siano intervenute condanne con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti ed uffici, ovvero per non avere rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;
- ⇒ g) quando il titolare della licenza abbia trasferito la residenza e/o sede nonché la rimessa del veicolo in altro Comune;
- ⇒ h) quando si è incorso in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;
- ⇒ i) quando il titolare della licenza od il personale adibito al servizio n.c.c. abbia prestato la sua opera in violazione di norme penali e di leggi tributarie e sanitarie;
- ⇒ l) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- ⇒ m) quando si sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento;
- ⇒ n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

La revoca della licenza deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore di 30 giorni l'una dall'altra, salvo che non siano casi accertati.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità Comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare l'Ufficio prov.le della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione ed alla C.C.I.A.A. per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 34

Ritiro parziale delle licenze di esercizio

Le licenze comunali di esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 8, quando sia necessario addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di interesse pubblico.

Art. 35

Decadenza della licenza comunale di esercizio

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:

- ⇒ a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- ⇒ b) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento;
- ⇒ c) per fallimento del titolare della licenza;
- ⇒ d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 15, secondo comma, lettera b) del seguente Regolamento.

La decadenza è pronunciata, entro 15 gg. dal verificarsi di una delle fattispecie previste dal comma precedente, previo parere della Commissione di cui all'art. 8, ed è disposta con atto del Sindaco.

Del provvedimento dovrà essere tempestivamente informato l'ufficio competente della Motorizzazione Civile e dei Trasporti e la C.C.I.A.A..

Art. 36

Sanzioni

Ferme restando le azioni penali e le disposizioni di cui agli articoli precedenti concernenti la sospensione la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, sono punite ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 37

Approvazione Regionale delle Deliberazioni Comunali

Oltre alle Deliberazioni di cui all'art. 3 - terzo comma - del presente Regolamento, dev'essere sottoposta all'Assessorato Regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti, la deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del Regolamento in questione nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche ed integrazioni, per l'approvazione, deve essere trasmessa al vaglio

dell'Assessorato Reg.le del Turismo, Comunicazioni e Trasporti per le relative competenze.

Art. 38 **Norme transitorie**

Le situazioni difformi preesistenti all'entrata in vigore delle citate leggi 21/92 e L.R. 29/90 devono essere regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

I legali rappresentanti delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di n.c.c. intestate a cooperative, s.n.c., s.a.s., ecc. devono avanzare istanza all'Amministrazione Comunale al fine del conferimento dell'autorizzazione a persona fisica.

L'autorizzazione viene conferita alla persona fisica indicata dal legale rappresentante sempreché la stessa possieda i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle citate leggi.

Le autorizzazioni sono rilasciate ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo o natante che possono gestirla in forma singola o associata. Per quanto riguarda la regolarizzazione di situazioni difformi preesistenti, del tipo conferimento autorizzazioni da persona giuridica cooperativa, s.n.c., s.a.s., ecc. ecc. a persona singola essa viene formalizzata d'ufficio senza l'obbligo dell'intervento della Commissione Consultiva di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 39 **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si da espresso rinvio, oltre che alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1, alla normativa (nazionale e regionale) concernente le autonomie locali e leggi attinenti nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente od indirettamente avere applicazioni in materia e non siano in contrasto con le norme di questo Regolamento.